

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

ABBONDANZIERI e GALEAZZI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

è stato ridefinito il nuovo orario delle Ferrovie dello Stato, oggi in vigore fino al 26 gennaio 2002;

nella tratta Roma-Ancona sono state eliminate una serie di corse e fermate soprattutto nelle aree dell'entroterra provocando forti disagi gravanti sui lavoratori pendolari;

le corse Eurostar previste da Roma ad Ancona e viceversa nel pomeriggio sono solo due e sono state collocate in orari non corrispondenti ai bisogni dei viaggiatori;

ancora meno rosea è la situazione delle partenze da Ancona per il Nord che dopo le ore 20 non prevede, di fatto, collegamenti fino a dopo la mezzanotte —:

come si intenda ovviare ai disagi provocati ai viaggiatori e come si intenda ripristinare un servizio che non penalizzi le Marche, i pendolari ed in particolare, la costa, le aree interne e il turismo.

(4-00202)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la Società Ferrovie dello Stato Spa, interessata al riguardo, fa presente che l'attuale collegamento Roma-Ancona, nella fascia pomeridiana è assicurato dall'Eurostar 9328 che serve, oltre l'Umbria, anche le Marche fino a Rimini con il seguente orario: Roma h 17.37; Ancona h 20.48; Rimini h 21.56.*

Nel precedente orario, invece, il collegamento veniva assicurato dall'Eurostar 9334 con la cadenza di seguito indicata: Roma h 18.45; Ancona h 21.58; Rimini h 23.06.

L'analisi di rilevazione dei dati di traffico, costantemente effettuata da Trenitalia S.p.A., ha evidenziato che l'Eurostar 9334 presentava una frequentazione media del 50-60 per cento in prima classe e del 60-70 per cento in seconda classe nella tratta Roma-Foligno, mentre nella tratta Foligno-Ancona-Rimini la frequentazione raggiungeva il 15-20 per cento in prima classe ed il 30-40 per cento in seconda, diminuendo ulteriormente nella tratta Ancona-Rimini.

L'anticipo di un'ora della partenza da Roma, alle ore 17.37, previsto dal nuovo orario, rende più agevole il rientro serale della clientela marchigiana, così come confermato dalle attuali percentuali di frequentazione in prima ed in seconda classe (60 per cento, 90-110 per cento).

Per quanto riguarda il trasporto regionale, l'offerta dei collegamenti nella direttrice Ancona-Roma è stata migliorata con l'introduzione del cadenzamento degli interregionali e con l'aumento del numero di fermate nelle piccole località.

Per quanto riguarda i collegamenti da Ancona con il nord, la Società F.S. fa presente che sulla direttrice adriatica circolano 14 coppie di treni su Bologna (6 Eurostar e 8 Intercity), 9 coppie su Milano (5 Eurostar e 4 Intercity), 3 collegamenti con il Triveneto (3 Intercity) e due collegamenti con Torino (1 Eurostar ed 1 Intercity) con una copertura di fascia oraria

dalle ore 6.17 alle ore 20.17, in regime di cadenzamento orario.

È da sottolineare che le partenze da Ancona dopo le ore 20.30 comporterebbero l'arrivo a Milano in una fascia oraria non confacente per quella clientela che utilizza i treni diurni della lunga percorrenza, considerando anche i problemi di mobilità all'interno delle città dopo le ore 24.

Per Bologna infine, la clientela ha a disposizione l'Interregionale 2142 che parte da Ancona alle ore 20.37 ed arriva alle ore 23.25.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Guido Viceconte.

CAZZARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

notizie riportate oramai da qualche tempo sulla stampa affermano che il giardino della scuola Grimani di Marghera (Venezia) sia stato destinato a divenire parcheggio di una sala Bingo da realizzarsi nella vicina Piazza Mercato;

tale destinazione d'uso del giardino, attualmente in uso alla scuola sia nel periodo scolastico, sia nel periodo estivo per le attività all'aperto dei bambini, pare abbia costituito motivo di punteggio particolare nella graduatoria delle concessioni ministeriali della sala Bingo di Marghera;

il dirigente scolastico cui fa capo la scuola suddetta smentisce pubblicamente la possibilità di trasformare il giardino in un parcheggio e dichiara che né la direzione né gli organi collegiali hanno mai preso in considerazione tale eventualità —:

se non ritenga opportuno verificare l'intera questione e chiarire in che modo siano stati attribuiti i punteggi per le concessioni ministeriali;

se non ritenga altresì opportuno verificare quali siano le eventuali alternative per rendere possibile il raggiungimento

della sala Bingo servendosi di mezzi pubblici e/o autobus navetta. (4-00572)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta che « il giardino della scuola Grimani di Marghera (Venezia) è stato destinato a divenire parcheggio di una sala Bingo da realizzarsi nella vicina Piazza Mercato ».

Come è noto, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha bandito un pubblico incanto per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco Bingo. Di esse 420 vengono assegnate subito dopo l'espletamento della gara, con riferimento alla prevista ripartizione per provincia. Le ulteriori 380 concessioni verranno assegnate, gradualmente, ai soggetti rientranti nell'originaria graduatoria, entro due anni dall'avvio del gioco, qualora l'analisi su base territoriale del volume complessivo delle giocate faccia ritenere conveniente un ampliamento della rete.

Il bando di gara (regolata dalle norme del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni) è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, in data 22 novembre 2000, ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte seconda, foglio delle inserzioni, n. 278, del 28 novembre 2000.

Per la partecipazione alla gara sono stati presentati 1.348 progetti da parte di persone fisiche e società ed, al fine di pervenire nel più breve tempo alla definizione della procedura concorsuale, la predetta Amministrazione ha provveduto alla nomina di una Commissione aggiudicatrice composta da specifiche professionalità (architetti, ingegneri, giuristi ed informatici), per l'approfondita disamina della complessa documentazione amministrativa e tecnica presentata a corredo delle istanze.

La Commissione aggiudicatrice ha svolto il proprio lavoro secondo i criteri fissati nel bando e, nell'ambito delle proprie speciali competenze tecniche e professionali, ha proceduto a delineare, riguardo a ciascuna area di valutazione, una griglia di sub criteri al fine di determinare una valuta-

zione quanto più possibile omogenea ed analitica delle singole proposte.

La graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco Bingo formulata dalla Commissione aggiudicatrice è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale — serie generale, n. 163, del 16 luglio 2001 (decreto dell'11 luglio 2001).

Per quanto concerne, in particolare, la valutazione effettuata dalla Commissione aggiudicatrice, sul progetto tecnico presentato per la sala Bingo di che trattasi, risulta che, con riferimento al sub criterio « Parcheggi pubblici in prossimità della sala » sia stato assegnato un punteggio pari a 2 su una scala da 0 a 5 punti ed, invero, è stata determinata una votazione, in relazione al sub criterio « Linee di trasporto pubblico », pari al massimo dei punti attribuibili.

Pertanto, l'Amministrazione dei Monopoli ha precisato che dall'esamina della scheda di valutazione compilata dalla suindicata Commissione, non si desume che, con riferimento alla dotazione di linee di trasporto e zone di parcheggio, sia stata privilegiata la realizzazione di parcheggi con il conseguente sacrificio di aree destinate a verde pubblico.

Ha precisato, inoltre, la medesima Amministrazione che la Società aggiudicataria della concessione per la sala in questione, risultata prima in graduatoria per la Provincia di appartenenza, ha conseguito un punteggio totale superiore di tre punti rispetto alla successiva aggiudicataria, pertanto, i due punti, in discussione, attribuiti per il parametro relativo al parcheggio, sono comunque tali da non inficiare il risultato della gara.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

CESARO. — Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

con precedente interrogazione n. 4-02031 annunciata nella seduta della Camera dei deputati del 16 luglio 1996 lo scrivente ebbe a richiedere l'istituzione di un secondo ufficio postale nella città di Sant'Antimo;

in data 29 marzo 1997 il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni Antonio Maccanico ebbe ad inviare all'interrogante la risposta scritta che segue: « l'Ente Poste italiane ha riferito che la situazione di disagio in cui versa il servizio postale nel comune di S. Antimo è da tempo all'attenzione della competente sede della Campania che ha trovato, purtroppo, notevoli difficoltà nel reperire locali alternativi da destinare a sede della locale agenzia di base; solo recentemente l'amministrazione comunale ha offerto una sede idonea ubicata nel rione 219. Si fa presente infine che la filiale di Napoli ha dato il proprio parere favorevole all'apertura di una nuova agenzia postale nella cittadina di Sant'Antimo in considerazione del notevole incremento demografico registrato »;

nonostante il notevole lasso di tempo decorso, a tutt'oggi i cittadini di Sant'Antimo sono ancora costretti a continui disagi perché il richiesto e promesso nuovo sportello postale non è stato ancora istituito; addirittura i cittadini santantimesi sono purtroppo costretti a subire ulteriori notevoli difficoltà se si considera che l'ufficio postale di Via Sambuci non è aperto di pomeriggio e nel periodo estivo, quando maggiore è l'affluenza degli utenti tra i quali figurano principalmente pensionati, non funziona neanche l'aria condizionata;

addirittura si è a conoscenza del fatto che i dipendenti dell'ufficio postale di Sant'Antimo vengono continuamente distaccati presso gli uffici postali dei comuni vicini per sopperire alle assenze di altri colleghi;

l'amministrazione comunale di S. Antimo ha già dichiarato e dimostrato la sua disponibilità a cedere in uso all'ente poste spa non uno ma più sedi da destinare ad un nuovo ufficio postale;

l'amministrazione comunale di S. Antimo ha anche dimostrato la propria sensibilità verso l'ente poste s.p.a. affidando allo stesso la riscossione di tributi locali quali l'ICI e la tassa RR.SS.UU.,

servizi già precedentemente affidati al Banco Napoli —:

quali azioni il Ministro intenda promuovere al fine di potere definitivamente garantire ai cittadini santantimesi quel servizio che l'ente poste spa tanto pubblicizza sui mass media ma che di fatto non garantisce agli utenti. (4-00347)

RISPOSTA. — *Al riguardo, nel premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società, si significa che la medesima società Poste — interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame — ha precisato che i motivi che hanno ritardato l'apertura di un secondo ufficio postale nella località di Sant'Antimo sono di natura tecnico pratica.*

In adesione agli standard operativi e di dimensionamento degli uffici, fissati con il progetto « Rete 2000 », infatti, gli organi periferici aziendali hanno proceduto alla ricerca di locali idonei ad ospitare l'istituendo ufficio ed a tal fine hanno preso contatti con l'amministrazione comunale interessata che ha prospettato alcune soluzioni che si sono rivelate non rispondenti ai requisiti ritenuti necessari per assicurare ai dipendenti ed alla clientela una adeguata sistemazione.

In particolare i locali siti in via Solimena, rione 219, adiacenti ad un commissariato di Polizia sono stati esclusi dalla scelta in quanto ubicati all'interno di un'area interamente destinata alle forze dell'ordine, circostanza questa che avrebbe ostacolato la libera circolazione degli utenti dell'ufficio.

Anche i locali all'interno dell'immobile sito in piazzetta Annunziata, in una zona che presenta notevoli difficoltà di collegamento, si sono dimostrati non utilizzabili stante la non felice ubicazione logistica, mentre le inadeguate caratteristiche strutturali dell'ex sede della farmacia comunale — di 90 mq distribuiti su due livelli — hanno sconsigliato tale soluzione.

Da ultimo, sono stati individuati alcuni locali ritenuti soddisfacenti in un immobile in costruzione, da adibire a caserma dei Carabinieri, su quali non è stato ancora acquisito il definitivo assenso da parte dell'amministrazione comunale.

Quanto, infine, ai lamentati continui distacchi presso uffici vicini cui sarebbero stati sottoposti i dipendenti dell'ufficio di Sant'Antimo per sopperire ad assenze di colleghi, la predetta società Poste ha precisato che il ricorso a tali provvedimenti è del tutto eccezionale e legato alla assoluta necessità di far fronte alla sostituzione del personale titolare nei casi in cui gli uffici limitrofi siano stati oggetto di rapine.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

COSSA. — *Al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:*

nell'ambito dei progetti di razionalizzazione predisposti dall'Ente Poste in Sardegna è stata disposta la chiusura dell'impianto Cuas di Cagliari, la chiusura di diversi uffici postali e tagli per oltre 200 posti di lavoro;

le lavorazioni del Cuas di Cagliari sono state trasferite al Cuas di Torino, che, a sua volta, deve provvedere ad assunzioni a tempo determinato per far fronte all'incremento del carico di lavoro;

il personale Cuas di Cagliari è stato trasferito in altre sedi, nell'ambito della regione Sardegna spesso a molte ore di distanza, vista la pessima situazione di viabilità e dei trasporti pubblici in Sardegna;

tali distanze impongono al personale trasferito ingentissimi oneri per il viaggio e l'alloggio difficilmente sostenibili con i redditi offerti dal comparto;

tale situazione sta creando in Sardegna in genere e nella provincia di Cagliari in particolare un gravissimo stato di emergenza sociale —:

quali iniziative intenda assumere per fare fronte a tale drammatica situazione.

(4-00232)

RISPOSTA. — Al riguardo occorre anzitutto premettere che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, come è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia, al fine di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste la quale ha precisato che il nuovo modello organizzativo, centrale e periferico gradualmente introdotto, era stato già delineato nel piano di impresa 1998-2002 allo scopo di raggiungere il duplice obiettivo di migliorare l'efficienza ed il livello qualitativo delle prestazioni rese, nonché di conseguire il risanamento economico finanziario, necessario per il rilancio della società.

Nel predetto piano di ristrutturazione organizzativa, ha proseguito la società, era stata, pertanto, prevista la riduzione del numero dei centri unificati di automazione (CUAS) per la lavorazione dei bollettini di conto corrente, da 16 a 7.

Il criterio seguito per operare la contrazione del numero dei suddetti centri è stato quello di analizzare i tempi di lavorazione impiegati da ciascuna struttura per la rendicontazione e l'accredito e di mantenere in operatività solo quelli che si erano maggiormente avvicinati al tempo medio nazionale che è di 3-4 giorni.

Per quanto riguarda in particolare il CUAS di Cagliari — ha riferito la società Poste — già nel giugno 1999 si era soprasseduto alla sua chiusura nonostante la presenza di risultati non soddisfacenti sia in termini di efficienza sia di costi, in attesa di un recupero di produttività.

Dal monitoraggio effettuato nell'occasione era emerso che non venivano raggiunti gli standard produttivi minimi previsti dall'azienda: si era rilevato, infatti, un flusso di bollettini di circa 25 milioni di pezzi annui, a fronte di una media nazio-

nale di circa 71 milioni annui, con un conseguente costo medio unitario di 302 lire, a fronte di quello medio nazionale di 230 lire (con punta minima di 95 lire).

La descritta situazione ha reso, pertanto, non più rinviabile la chiusura del centro in parola, peraltro avvenuta l'11 giugno 2001, a seguito di una attenta riflessione che ha tenuto conto della particolare situazione occupazionale della regione ed ha coinvolto le organizzazioni sindacali, a livello periferico e nazionale, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Di conseguenza si è provveduto ad una diversa distribuzione dei volumi di traffico spostando la lavorazione dei bollettini di c/c presso il CUAS di Torino, e mantenendo presso la sede di Cagliari il servizio commerciale volto all'incremento ed alla promozione del servizio dei c/c riguardanti imprese ed enti, nonché di quelli relativi ai clienti privati.

Il paventato rischio di licenziamenti è stato scongiurato collocando provvisoriamente il personale prima applicato al CUAS di Cagliari nelle altre province della regione nei settori in cui erano richieste maggiori risorse operative; in tal modo è stato possibile migliorare la qualità del servizio reso alla clientela, contenendo il più possibile le ripercussioni negative per i dipendenti, in attesa della generale riorganizzazione del sistema regionale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CUSUMANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle comunicazioni. — Per sapere — premesso che:

da tempo sono in corso con le organizzazioni sindacali trattative finalizzate alla ricerca di soluzioni accettabili da parte dei lavoratori postali per il loro prossimo anticipato pensionamento o per una sorta di mobilità volontaria;

l'Ente Poste disattendendo, così pare, gli sviluppi della trattativa sopracitata ha avviato le procedure per il licenziamento

di 9000 unità su tutto il territorio nazionale tra cui 150 lavoratori della provincia di Agrigento;

oramai grava seriamente sui predetti dipendenti la decisione aziendale di estrometterli dal ciclo produttivo;

in considerazione del grave danno sociale conseguente agli annunciati provvedimenti che vanificherebbero i sacrifici sostenuti, in questi ultimi anni, dai lavoratori postali —:

quali iniziative intenda adottare il Governo in presenza di una conduzione aziendale dell'ente Poste lontana da un'equilibrata politica di mantenimento dei livelli occupazionali, di rilancio dei servizi postali in termini di efficienza, di riorganizzazione e di qualità delle prestazioni all'utenza, per evitare un così vasto esodo di lavoratori postali che colpirebbe gravemente molte aree deboli del Paese a cominciare dalla provincia di Agrigento.
(4-00185)

RISPOSTA. — Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene anzitutto opportuno precisare che a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacare l'operato relativo alla gestione economico-finanziaria aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Tuttavia non si è mancato di interessare la medesima società Poste in merito a quanto rappresentato dall'interrogante circa la preannunciata decisione di adottare il licenziamento di 9000 unità risultate eccedenti rispetto alle attuali esigenze operative.

In proposito la predetta società ha comunicato di aver da tempo avviato, in ottemperanza a quanto stabilito con il piano di impresa 1998-2002, un processo di complessa riorganizzazione finalizzato ad un concreto recupero di produttività in modo da garantire il raggiungimento di livelli di efficienza ed affidabilità in linea con quelli degli altri Paesi europei.

Per ottenere tale risultato, particolare attenzione è stata rivolta alla gestione del personale riconducendone i relativi costi entro livelli compatibili con l'attuale situazione finanziaria.

In tale contesto si colloca la procedura avviata ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/91 che prevede la possibilità di addivenire, nell'ambito di un articolato percorso di confronto in sede aziendale con le organizzazioni sindacali interessate, ad un accordo attraverso il quale possano essere convenute soluzioni mirate all'ottimale gestione delle eccedenze e degli esuberi dichiarati dalla società.

L'avvio della procedura in questione è stato preceduto da numerosi incontri con le parti sociali stesse, nel corso dei quali l'azienda, nell'illustrare i risultati del bilancio 2000 e le previsioni economiche e gli obiettivi per l'esercizio 2001, ha sottolineato la necessità, non più derogabile né procrastinabile, di procedere ad una significativa riduzione del costo del lavoro.

Nel corso dei suddetti incontri l'azienda ha inoltre ribadito la necessità di proseguire la via già intrapresa della razionalizzazione della distribuzione delle risorse umane disponibili, indispensabile per realizzare l'ottimale copertura della propria attività e garantire quindi sia l'atteso livello qualitativo del servizio, sia il contenimento del numero di potenziali esuberi.

Nel contempo l'azienda ha dovuto registrare l'indisponibilità delle organizzazioni dei lavoratori a favorire l'adozione degli interventi auspicati, tra i quali sicuramente quelli relativi alla mobilità ed alla fungibilità del personale sul territorio, vedendosi, da ultimo, costretta ad avviare la richiamata procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/91.

Poste italiane ha, comunque, assicurato che continuerà a ricercare ogni possibile intesa con le parti sociali, ritenendo a tale riguardo auspicabile l'individuazione di soluzioni complessive che consentano, al termine della procedura in parola, di evitare il ricorso ad azioni più traumatiche, anche attraverso l'adozione di strumenti che favoriscano l'accompagnamento all'esodo.

La ripetuta società ha, infine, comunicato di aver provveduto ad indicare — ai sensi di quanto disposto dalla legge n. 223 del 1991 — il numero ed i profili professionali del personale risultato in esubero in base ad un calcolo effettuato a livello regionale, per cui anche la sede di Agrigento sarà interessata alla procedura in parola, atteso che globalmente nella regione Sicilia le eccedenze ammontano a 626 unità.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

FOLENA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

il consiglio regionale pugliese nella seduta del 3 luglio 2001 approvava in via definitiva la legge regionale recante « Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo n. 112, articolo 26 del 31 marzo 1998 »;

la presidenza regionale pugliese comunicava il suddetto provvedimento legislativo al commissario per il Governo di Bari il 6 luglio 2001;

il Consiglio dei Ministri nella seduta dell'11 luglio 2001 decideva di ricorrere alla Corte costituzionale contro la legge predisposta dalla regione Puglia;

lo stesso Consiglio dei Ministri, nella successiva seduta del 23 luglio 2001 deliberava di rinunciare all'impugnativa decisa l'11 luglio 2001;

l'articolo 127 della Costituzione italiana e lo statuto della regione Puglia indicano chiaramente che ove il consiglio regionale approvi di nuovo una legge rinviata dal Governo al consiglio regionale, il Governo della Repubblica può nei quindici giorni dalla sua comunicazione promuovere la questione di « legittimità costituzionale avanti alla Corte costituzionale o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere »;

il termine di quindici giorni previsto dalla norma costituzionale e confermato da quella statutaria regionale, è perentorio;

la decisione del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001 di revoca dell'impugnatura assunta nella seduta dell'11 luglio 2001 è intervenuta oltre il 21 luglio 2001, termine entro cui il Governo avrebbe potuto legittimamente esaminare la propria precedente determinazione, ed oltre il quale invece, essendo perentorio, non ha alcuna potestà di deliberare —;

se il Presidente del Consiglio riconosce la illegittimità della decisione assunta in sede di Consiglio dei Ministri nel giorno 23 luglio 2001;

se di conseguenza il Governo intenda esprimere parere di illegittimità presso gli organismi costituzionali competenti relativamente alla pubblicazione della legge n. 19 del Bollettino Ufficiale della regione Puglia del 25 luglio 2001, in quanto norma non approvata o efficace per la decorrenza dei termini a fronte dell'unico provvedimento valido del Consiglio dei Ministri preso nella seduta dell'11 luglio 2001.
(4-00568)

RISPOSTA. — *In riferimento all'atto parlamentare indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue: il provvedimento legislativo concernente: « Disposizioni urgenti e straordinarie in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 — articolo 26 », è stato riapprovato dalla Regione Puglia a maggioranza assoluta, a seguito di rinvio governativo in data 17 settembre 2000.*

Il rinvio verteva su un duplice ordine di motivi:

1) *violazione degli articoli 24 e 28 della Costituzione, in quanto lo scioglimento degli organi delle A.S.I. operato per la legge, poteva comportare il venir meno della diretta tutela giurisdizionale dei componenti tali organi;*

2) *violazione dell'articolo 97 della Costituzione, in quanto la scelta dello strumento legislativo sembrava contrastare con la buona amministrazione che, in tali casi, presuppone una procedura basata su atti concreti e non già su atti legislativi generali o astratti.*

La regione Puglia, nel riapprovare il provvedimento de quo, ha ritenuto di non modificare le norme, in quanto le censure non sono apparse condivisibili.

Per tali ragioni il Governo ha deliberato, l'11 luglio 2001, di impugnare innanzi la Corte Costituzionale la legge in esame.

Peraltro, in data 10 luglio 2001, la Regione ha prodotto un articolato ed esaustivo documento (pervenuto solo successivamente a detta data), con il quale è stata data ragione e sono state spiegate le motivazioni poste alla base della riapprovazione regionale, escludendo espressamente ogni carattere sanzionatorio.

Tali motivi si fondavano principalmente su:

a) inesistenza della violazione degli articoli 24 e 28. In effetti, la regione precisa che l'attuazione della legge regionale in esame, può essere realizzata solo con successivi provvedimenti di Giunta, che possono quindi essere impugnati presso gli organi giurisdizionali competenti, al pari del loro atto presupposto;

b) avere agito nel pieno rispetto del principio di buon andamento in quanto il commissariamento di tali organi, lungi dal voler costituire atto di scioglimento dei Consorzi con esonero di responsabilità, viene invece a costituire primo atto di un più ampio disegno regionale, nel quale tale scioglimento costituisce la sola fase transitoria, alla quale seguirà quella della concertazione con le autonomie locali, per la quale si sono già avviate concrete iniziative, e si concluderà con la riforma organica e completa delle A.S.I. e non già con la loro autoritativa chiusura.

La Regione ha ricordato sia la ingente situazione debitoria in cui versano tali consorzi pugliesi, sia il loro deficit economico che grava, in ultima istanza, sulla Regione stessa, la quale non può quindi trovarsi impossibilitata dal Governo ad effettuare una scelta in completa autonomia e nel pieno rispetto delle disposizioni statali, salvaguardando — al contempo — lo sviluppo ed il miglior operare delle A.S.I. stesse.

D'altronde è la stessa normativa statale (articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 616/1977) ad attribuire alle Regioni le funzioni amministrative in ordine all'assetto dei Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

La Regione ha ritenuto quindi che, trattandosi di un provvedimento organizzativo di Uffici, in ragione anche di quanto stabilito dall'articolo 97 della Costituzione, fosse necessario ricorrere all'istituto della legge, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità nell'Amministrazione dei Consorzi.

A ciò aggiungasi che esistono precedenti, nell'ordinamento regionale, di commissariamenti straordinari, al fine di recuperare — nell'immediato — l'efficienza gestionale. Tale procedura è da considerarsi quindi una attività propedeutica al corretto utilizzo delle risorse finanziarie regionali ed allo sviluppo industriale.

Il Ministero delle Attività Produttive, competente sulla materia, ha comunicato, in data 19 luglio 2001, che venivano meno le preoccupazioni espresse dallo stesso dicastero e che si erano focalizzate in rilievi di legittimità costituzionali.

Su tali basi, il Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001 ha ritenuto (con una valutazione collegiale attinente sia alla legittimità, che al merito, così come lo stesso articolo 127 della Costituzione consente) di considerare venute meno le ragioni che avevano imposto il ricorso avverso il provvedimento regionale innanzi alla Corte Costituzionale.

In proposito, si rappresenta che un precedente analogo caso, in cui il Governo è intervenuto su una delibera legislativa regionale, a termini scaduti, si rinviene nel 1998, con la legge regionale del Lazio concernente: « Disciplina regionale della gestione dei rifiuti », per la quale il Governo aveva deliberato il rinvio al Consiglio regionale in data 12 giugno 1998 (la scadenza della legge era 14 giugno 1998). Successivamente, in data 3 luglio 1998, il Governo ha deliberato la rinuncia al rinvio governativo, a termini già scaduti.

In effetti, il termine previsto dalla Costituzione (articolo 127) riguarda non l'ap-

provazione della legge regionale, ma l'eventuale promozione della questione di legittimità costituzionale della stessa avanti alla Corte Costituzionale e nulla impedisce che, successivamente, tale ricorso possa essere rinunciato, con conseguente rimozione dell'impedimento frapposto alla promulgazione della legge regionale.

In tal senso d'altronde dispone espressamente l'articolo 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte Costituzionale.

Il Ministro per gli affari regionali: Enrico La Loggia.

FONTANINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il signor Stefano Gatti, nato ad Udine il 4 luglio 1974 e soggetto agli obblighi di leva, risulta aver presentato domanda per il servizio civile in data 3 dicembre 1999, venendo contestualmente ammesso a beneficiare di un ritardo nella prestazione dello stesso per motivi di studio;

il beneficio del ritardo per motivi di studio è stato concesso dal distretto militare di Udine al predetto signor Gatti fino al 4 luglio 2000, data di raggiungimento dei limiti di età stabiliti dagli articoli 19 e 20 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

l'assegnazione del medesimo signor Stefano Gatti al municipio di Campofornido, per lo svolgimento del servizio civile sostitutivo, è giunta soltanto il 27 giugno 2001, ben oltre il termine ultimo di chiamata;

conseguentemente, il signor Stefano Gatti ha presentato domanda di dispensa dal servizio civile, privando il comune di Campofornido del previsto apporto della sua persona —:

se il Governo sia a conoscenza di questo ed altri casi del genere e se ne è stimabile l'incidenza quantitativa; l'opinione del Governo sull'efficienza dell'Ufficio nazionale del Servizio civile;

l'opinione del Governo circa l'entità del danno patito dagli enti convenzionati presso i quali vengono destinati i giovani ammessi al servizio civile;

l'opinione del Governo circa la sussistenza di una violazione del principio noto come « giustizia di leva », posto che l'inefficiente gestione del servizio civile può generare la tentazione di optare per il servizio sostitutivo al mero scopo di sfuggire agli obblighi di leva. (4-00318)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto occorre osservare che l'Ufficio Nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri procede ad avviare al servizio civile gli obiettori di coscienza sulla base dei dati forniti dal Ministero della Difesa.*

Nonostante il costante impegno delle suddette Amministrazioni, la complessità delle operazioni relative al trasferimento delle informazioni in possesso dei Distretti Militari (organi tuttora competenti alla ricezione delle domande degli obiettori di coscienza ed alla concessione del beneficio del ritardo per motivi di studio) ha comportato alcuni disguidi, come nel caso specifico.

Al riguardo si fa presente che, sulla base dei dati forniti dalla Direzione generale della leva, il signor Stefano Gatti risultava ammesso al beneficio del ritardo per motivi di studio fino al 1° gennaio 2001. L'Ufficio nazionale per il servizio civile, pertanto, nel disporre la precettazione dell'interessato per il 27 giugno 2001, ha ritenuto di provvedere nel rispetto del termine di nove mesi previsto dall'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 504 del 1997.

Successivamente l'Ufficio stesso, venuto a conoscenza dell'inesattezza di tali dati, ha proceduto in data 4 luglio 2001 all'annullamento della precettazione disposta nei confronti del sig. Gatti.

Al fine di fornire, comunque, un quadro più completo della descritta situazione si precisa che nel primo semestre del 2001, le dispense concesse agli obiettori, per decorrenza del termine di chiamata, sono state circa 1200 su un totale di 13.800 domande

per il servizio civile presentate nello stesso periodo.

Quanto alle conseguenti difficoltà degli enti convenzionati, presso i quali vengono destinati i giovani ammessi al servizio civile, in seguito dispensati, si rileva che l'Ufficio provvede a riassegnare nel più breve tempo possibile gli obiettori di coscienza tenendo nella dovuta considerazione le esigenze del servizio.

In ogni caso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, al fine di evitare che si verificano in futuro ulteriori disguidi, sta provvedendo ad attivare un nuovo sistema informatizzato attraverso il quale poter gestire automaticamente i dati riguardanti gli obiettori.

In merito all'ultimo quesito posto si rappresenta, infine, che l'andamento decrescente del numero delle domande per il servizio civile, registrato in questi ultimi due anni, smentisce l'opinione secondo la quale vi è da parte dei giovani un ricorso indiscriminato all'obiezione di coscienza al mero scopo di sfuggire agli obblighi di leva.

Infatti a fronte delle 104.000 domande presentate nel 1999, nel 2000 sono state presentate complessivamente 62.600 domande, mentre nel primo semestre di quest'anno ne sono state presentate circa 13.000.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

GUERZONI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

l'apertura del prossimo anno scolastico rischia di vedere ancora una volta irrisolti i problemi di migliaia di insegnanti precari e di mettere le scuole e le famiglie in una difficile situazione in seguito alle sentenze di diversi TAR che hanno bloccato l'applicazione delle graduatorie permanenti;

è invece interesse del sistema scolastico vedere confermate le disposizioni del decreto ministeriale n. 146 del 1999 che

dava applicazione alla legge n. 124 del 1999 attraverso il meccanismo delle fasce e dando così certezza anche per gli anni futuri;

non è possibile lasciare la situazione di migliaia di insegnanti precari e conseguentemente della scuola in attesa di decisioni amministrative, quali quelle che dovrebbe assumere il Consiglio di Stato nell'esame dei ricorsi alle sentenze del TAR —:

se non ritenga di dovere valutare l'opportunità di adottare misure urgenti per garantire sia una interpretazione autentica della legge n. 124 del 1999 al fine di risolvere le questioni di legittimità sollevate dalle sentenze dei TAR sia una applicazione delle norme e delle graduatorie nei tempi utili per consentire già nelle prossime settimane l'assegnazione degli insegnanti e avere una apertura dell'anno scolastico senza situazioni di incertezza e precarietà. (4-00087)

RISPOSTA. — La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è da considerare superata nel senso auspicato dall'interrogante.

Il Governo ha infatti ritenuto di dover intervenire in via d'urgenza con un apposito decreto legge, al fine di poter effettuare le assunzioni relative all'anno scolastico 2000/2001 e gli affidamenti delle supplenze relativi all'anno scolastico 2001/2002 (assunzioni e supplenze che altrimenti sarebbero rimaste bloccate per effetto delle 56 note decisioni dei TAR).

Il decreto legge n. 255/2001, convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 333, assolve pertanto le seguenti finalità:

1) salvaguardare il meccanismo degli scaglionati, confermando la prima e la seconda fascia ed accorpando la terza e la quarta in un'unica fascia facendo, comunque, salve le situazioni di coloro che erano già stati assunti in ruolo;

2) prevedere che l'integrazione della terza e quarta fascia avvenga sulla base del punteggio già assegnato, così da consentire una rapida riformulazione delle gradua-

torie. E in effetti le graduatorie provinciali sono state riformulate entro i primi giorni di luglio 2000.

Per effetto delle disposizioni di cui sopra:

1) sono state effettuate tutte le assunzioni residue dalle graduatorie relative all'anno scolastico 2000/2001, per circa 10.000 posti;

2) sono state effettuate entro il 31 agosto 2001 le assunzioni autorizzate dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 agosto u.s. per un totale di 30.404 insegnanti, di cui il 50 per cento dalle graduatorie permanenti;

3) sono in corso di conferimento le supplenze annuali per circa altri 70.000 posti.

Va precisato che, se non si fosse intervenuti nei modi e con i tempi sopra indicati, le assunzioni dalle graduatorie non avrebbero potuto avere luogo per un contingente, quindi, di circa 25.000 posti; né si sarebbe potuto conferire le supplenze annuali per circa 70.000 ulteriori posti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LANDOLFI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale 103 del 4 giugno 2001 prevede la presentazione delle domande per la formulazione delle graduatorie di circolo e d'istituto entro il 9 luglio 2001;

sono in corso diverse procedure concorsuali e corsuali che non completeranno l'iter entro il 31 agosto 2001, come previsto dall'articolo 5, comma 3 del suddetto decreto —:

se non ritenga opportuno, nella fase di prima applicazione del Regolamento

adottato con decreto ministeriale 201 del 2000, prorogare al 31 dicembre 2001 il termine previsto dall'articolo 5, comma 3 del decreto ministeriale 103 del 2001. (4-00178)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che il decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo, e d'istituto e fornisce indicazioni per la formazione delle graduatorie medesime, ha già previsto una proroga del termine di presentazione delle domande stesse oltre il 31 agosto 2001.

Infatti, gli aspiranti a supplenze, che conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento in procedure concorsuali per esami e titoli che si concludono in data successiva al 31 agosto 2001 possono far valere, nel corso dell'anno scolastico 2001-2002, l'abilitazione conseguita, ai fini della inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inviando apposita comunicazione alla scuola che gestisce la loro domanda.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

LUCCHESI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 sono state compilate graduatorie triennali per l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media;

queste graduatorie sono scadute nel 1999 e non sono mai state riaperte né aggiornate;

con la legge n. 124 del 1999 (articolo 11, comma 9) l'insegnamento di strumento musicale nella scuola media da sperimentale è stato istituzionalizzato ed è stato istituito il ruolo di docente di strumento musicale nella scuola media;

conseguentemente i docenti di strumento precari con maggiore anzianità di servizio inseriti nelle predette graduatorie sono stati immessi in ruolo;

migliaia di neodiplomati al Conservatorio (che non hanno potuto far domanda nel 1996 perché non ancora in possesso del diploma) attendono, per poter lavorare, la riapertura delle graduatorie di strumento musicale, cosa tra l'altro preannunciata dal decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000;

la riapertura delle graduatorie non toglierebbe nulla ai docenti precari di più lungo termine, perché essi sono già stati immessi in ruolo, non toglierebbe nulla ai docenti che permangono nelle graduatorie scadute, perché essi possono sempre ottenere (come conferma l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 123/2000) l'aggiornamento dei loro titoli —:

non si ritenga opportuno che:

a) si provveda alla riapertura delle predette graduatorie e la fissazione dei termini e delle modalità di inserimento nelle stesse dei neodiplomati, attraverso un decreto ministeriale improntato ai principi del decreto ministeriale del 13 febbraio 1996;

b) nel decreto ministeriale da emanare sia prevista una precedenza assoluta per i docenti che abbiano prestato servizio, anche con contratto a tempo determinato, presso le scuole sedi di Laboratorio musicale, che dovrebbero presto, secondo i dettami della riforma degli studi musicali in Italia, prendere il posto dei Conservatori di musica — transitati all'Università — per la fascia di istruzione secondaria inferiore e superiore;

c) il ministero interrogato bandisca al più presto il concorso a cattedre per l'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media (già previsto dalla legge n. 124/1999, articolo 11 comma 9), in maniera che venga così abbandonato il solito sistema di reclutamento attraverso le immissioni in ruolo *ope legis*, del personale precario non

abilitato, sistema che tanto documento ha portato alla scuola italiana. (4-00040)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che i neo diplomati al Conservatorio che aspirano all'insegnamento dello strumento musicale nella scuola media (classe di concorso 77A) hanno potuto far richiesta di inserimento nelle graduatorie d'istituto per le nomine di supplenze, secondo le istruzioni diramate dal ministero con decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001.*

Appena saranno definiti i titoli di accesso all'insegnamento della suddetta disciplina si provvederà a bandire il relativo concorso a cattedre per esami e titoli al quale gli stessi potranno partecipare.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

MAURANDI e CABRAS. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. — Per sapere — premesso che:*

la legge 23 dicembre 2000 n. 388 prevede all'articolo 114, comma 10, l'istituzione — entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa — del Parco Geominerario della Sardegna, al fine di conservare e valorizzare i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale;

il Parco è stato istituito con decreto del Ministro dell'ambiente con notevole ritardo rispetto alle previsioni della legge istitutiva, previa intesa con la regione autonoma della Sardegna;

l'articolo 14 del suddetto decreto ministeriale prevede la costituzione di un Comitato Provvisorio di gestione il cui presidente deve essere nominato dal Ministero dell'ambiente d'intesa con il presidente della regione Sardegna;

l'articolo 13 del suddetto decreto ministeriale prevede la costituzione di una Commissione per la predisposizione dello

Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio del Parco;

il Ministro dell'ambiente, con nota del 4 giugno 2001, ha sollecitato i comuni interessati a effettuare le nomine di loro competenza;

le nomine di cui sopra erano già state effettuate dai comuni interessati e trasmesse al ministero con nota del 24 marzo 2001;

l'istituzione del Parco Geominerario della Sardegna è ampiamente condivisa dagli enti e dalle comunità locali, e anzi che l'istituzione è in realtà il risultato della loro volontà e della loro iniziativa, e che tuttavia il contenuto del decreto istitutivo ha suscitato critiche e reazioni negative in merito allo scarso coinvolgimento dei comuni interessati nell'amministrazione del Parco, al mancato coinvolgimento delle imprese locali nelle previste attività di bonifiche ambientali, alle modalità con cui si intende procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili del Parco —:

quali siano i motivi che hanno finora impedito la nomina del presidente del comitato provvisorio e del componente dello stesso comitato di nomina ministeriale;

quali siano i motivi che hanno finora impedito la nomina dei componenti di nomina ministeriale della commissione per lo statuto del Parco;

se non ritenga opportuno intervenire per rimuovere gli ostacoli che finora hanno impedito al Ministero dell'ambiente di procedere alle nomine di sua competenza;

se non ritenga opportuno intervenire anche presso gli altri enti interessati per completare l'insieme delle nomine, al fine di consentire, oltre che l'impiego delle risorse finanziarie assegnate con la citata legge istitutiva, di meglio enucleare e di affrontare in termini operativi gli aspetti

critici sopra evidenziati in riferimento al contenuto del decreto istitutivo del Parco.
(4-00245)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, che riguarda la mancata nomina del Comitato Provvisorio di gestione del Parco Geominerario della Sardegna, si riferisce quanto segue.

Allo scopo di conservare e valorizzare i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, l'articolo 14, comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, ha previsto l'istituzione del Parco Geominerario storico ed ambientale della Sardegna, da adottarsi con decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro dell'Industria, del Commercio e Artigianato, e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con la Regione Sardegna.

Il Servizio Conservazione Natura del Ministero dell'Ambiente ha provveduto ad avviare l'iter istitutivo del Parco predisponendo, in accordo con la Regione Sardegna e gli enti locali, lo schema del decreto di istituzione e la relativa cartografia. Si sono svolte, quindi, tutte le attività che hanno portato alla conclusione dell'iter con l'emanazione del Decreto Interministeriale firmato in data 25 maggio 2001.

Tale decreto per essere perfezionato è stato inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio che, dopo il competente visto, lo ha inoltrato alla Corte dei Conti per il controllo di legittimità.

La Corte dei Conti, Ufficio controllo sugli atti dei Ministeri interessati (Ambiente, Attività Produttive, e Ricerca), avendo riscontrato la non individuazione immediata delle attività incompatibili con le finalità di tutela e valorizzazione dei beni costituenti il Parco, ha comunicato che il decreto era stato deferito alla Sezione Centrale di Controllo. Il Ministero, pertanto, ha ritenuto opportuno ritirare il provvedimento in data 19 luglio ed ha provveduto alla stesura di un nuovo testo del decreto che tenesse in debito conto le osservazioni dell'organo di controllo.

In data 28 agosto 2001 la Giunta Regionale della Sardegna ha deliberato la prescritta intesa sul nuovo testo istitutivo del Parco.

Il Ministro dell'Ambiente ha già provveduto in data 13 settembre u.s. ad apporre la firma sul nuovo decreto e il Servizio Conservazione della Natura sta provvedendo ad acquisire le firme di concerto. Una volta perfezionato l'atto, procederà all'inoltro del provvedimento alla Corte dei Conti per la registrazione.

Non appena si sarà concluso l'iter istitutivo del Parco, con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, si provvederà a quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti e cioè all'emanazione dei decreti di nomina dei rappresentanti del Comitato di Gestione provvisoria e della Commissione per la predisposizione dello Statuto e del regolamento di amministrazione e contabilità del Consorzio del Parco.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

MENIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nella passata legislatura, il Parlamento ha approvato la legge 23 febbraio 2001 n. 38 « Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia-Giulia »;

all'articolo 8 comma 3 della citata legge è stato espressamente previsto che « i documenti di carattere personale quali la carta di identità sono rilasciati a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana »; tale disposizione è stata inserita per sanare la palese discriminazione ai danni dei cittadini di lingua italiana ai quali veniva arbitrariamente emessa la carta di identità nella sola forma bilingue dai piccoli comuni dell'altipiano Carsico in cui vige già da 50 anni un regime di bilinguismo;

ora secondo quanto risulta all'interrogante, i comuni Duino Aurisina, Sgonico,

Monrupino, San Dorligo della Valle continuano palesemente a violare la legge rifiutandosi di emettere le carte di identità in italiano adducendo la risibile motivazione che non sono ancora stati individuati i comuni che rientrano nella previsione legislativa. A tal proposito va fatto notare che se la legge demanda ad un comitato paritetico previsto dall'articolo 3 la individuazione dei comuni in cui verranno applicate le norme di tutela previste da tale legge, è palese che tali norme si applicheranno tanto più nei comuni ove il regime di bilinguismo è già vigente;

appare dunque paradossale, provocatorio ed antiggiuridico che si usi strumentalmente tale faziosa argomentazione per impedire che ai cittadini di lingua italiana venga riconosciuto il diritto di avere la carta di identità nella loro lingua madre;

appare inoltre risibile l'ulteriore giustificazione che proviene da questi enti comunali i quali affermano che la prefettura di Trieste non ha consegnato loro le carte di identità in italiano —:

se voglia sollecitamente intervenire per quanto di propria competenza, affinché i citati comuni che, fino a prova contraria fanno parte della Repubblica Italiana, rispettino la legge oltre che l'identità e la dignità dei cittadini di lingua italiana;

se voglia dunque dare in tal senso disposizioni al prefetto di Trieste affinché vigili sulla effettiva osservanza della legge e si adoperi, a scanso di ogni equivoco perché i suoi uffici trasmettano un adeguato quantitativo di carte di identità in lingua italiana, ai comuni di cui sopra.
(4-00241)

RISPOSTA. — *In merito alla questione evidenziata nel presente atto parlamentare, con il quale si chiede che il Ministero dell'Interno si adoperi affinché la prefettura di Trieste fornisca un adeguato quantitativo di carte di identità in lingua italiana ai comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, San Dorligo della Valle, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge*

n. 38 del 23 febbraio 2001, si rappresenta che il decreto 13 aprile 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994 ha previsto il modello ufficiale di carta di identità che può essere utilizzato dalla Pubblica Amministrazione.

In particolare detto decreto ha stabilito che per quei citati comuni della provincia di Trieste debba essere utilizzato un modello bilingue, per rispettare la cultura e le tradizioni della popolazione di origine slovena presente su quel territorio.

La normativa in materia di rilascio di documentazione è stata ora innovata dalla Legge n. 38/2001 che prevede, nell'articolo 3, la costituzione di un Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, al quale è demandato il compito di stabilire l'ambito di applicazione della legge medesima.

Al momento, quindi, pur essendo prevedibile che i comuni di Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, San Dorlingo della Valle verranno inclusi tra i territori nei quali la legge n. 38/2001 dovrà essere attuata, consentendo il rilascio di documentazione sia in italiano che in sloveno, non risulta allo stato possibile diramare disposizioni anticipatrici, in assenza di indicazioni in proposito, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

MIGLIORI. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante che nel corso della seduta del consiglio comunale del 30 luglio 2001 di Pontassieve (Firenze), i consiglieri della minoranza appartenenti alla Casa delle Libertà sarebbero stati aggrediti ed allontanati dall'aula consiliare da un gruppo di facinorosi senza che il Presidente del consiglio comunale ed il sindaco di Pontassieve reputassero opportuno intervenire e solo l'intervento dei carabinieri avrebbe potuto portarli illesi fuori dalla sede comunale;

risulta inoltre all'interrogante che un consiglio di quartiere fiorentino non

avrebbe concesso, come da regolamento, l'aula consiliare ad Alleanza nazionale per una iniziativa politica;

il Prefetto di Firenze è stato informato dall'interrogante circa la sospensione di ogni regola e garanzia democratica per le opposizioni nel comune di Firenze —:

quali iniziative urgenti di propria competenza si intendano assumere affinché siano ristabilite regole e norme democratiche nelle amministrazioni pubbliche della provincia di Firenze. (4-00495)

RISPOSTA. — Da accertamenti svolti è stato riscontrato che, effettivamente, nel corso di una seduta del consiglio comunale di Pontassieve, durante l'intervento del consigliere di AN Cecilia Cappelletti, alcuni manifestanti, esterni al consiglio stesso, assumevano un atteggiamento provocatorio nei confronti dei rappresentanti del Polo.

All'episodio di intemperanze verbali faceva poi seguito la lettura in aula di un comunicato. L'interruzione costringeva il presidente del consiglio a sospendere i lavori e induceva i consiglieri del Polo ad abbandonare l'aula.

È presumibile che nella confusione creatasi, i consiglieri dell'opposizione non si siano resi conto della sospensione della seduta, decisione che può essere facilmente verificata poiché il verbale si avvale di registrazione in corso di sbobinamento e che il presidente sia caduto nell'errore di considerare l'abbandono dell'aula come scelta definitiva per protesta nei confronti dei contestatori facinorosi.

La seduta è stata infatti ripresa, una volta allontanatisi i manifestanti, in assenza dei rappresentanti del Polo.

L'increscioso episodio è stato stigmatizzato dal presidente del consiglio comunale. Ciò premesso, pur convenendo sulla gravità dell'episodio lamentato, si ritiene che, nell'ambito della vigente normativa non si rinviene la sussistenza di fattispecie tali da configurare l'applicabilità degli interventi di rigore previsti dal T.U. n. 267/2000.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

ANGELA NAPOLI e LANDOLFI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica.* — Per sapere — premesso che:

il decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001 prevede la presentazione delle domande per la formulazione delle graduatorie di circolo e d'istituto;

la scadenza è fissata per il 9 luglio 2001;

sono in corso varie procedure concorsuali e corsuali il cui *iter* prevedibilmente non sarà concluso entro il 31 agosto 2001, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto in questione —:

se non ritenga opportuno, nella fase di prima applicazione dell'articolo 9 comma 1 del regolamento, adottato con decreto ministeriale 201/2000, prevedere la deroga al 31 dicembre 2001 del termine previsto dall'articolo 5 comma 3 del citato decreto ministeriale 103/2001. (4-00081)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si fa presente che il decreto ministeriale n. 103 del 4 giugno 2001, che definisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e fornisce indicazioni per la formazione delle graduatorie medesime ha già previsto una proroga del termine di presentazione delle domande stesse oltre il 31 agosto 2001.*

Infatti, gli aspiranti a supplenze, che conseguono l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento in procedure concorsuali per esami e titoli che si concludono in data successiva al 31 agosto 2001 possono far valere, nel corso dell'anno scolastico 2001-2002, l'abilitazione conseguita, ai fini della inclusione nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, inviando apposita comunicazione alla scuola che gestisce la loro domanda.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

a tutt'oggi non è stato emanato il bando per il primo corso-concorso della dirigenza scolastica; molti presidi incaricati triennialisti, destinatari di una riserva dei posti e di una posizione differenziata, ai fini dell'ammissione al corso-concorso, hanno inutilmente atteso fino ad oggi l'emanazione del bando, sperando di poter ottenere la dirigenza prima dell'inizio del prossimo anno scolastico —:

se non ritenga necessario ed urgente emanare il bando per il primo corso-concorso soprattutto per garantire il dovuto riconoscimento a quei presidi incaricati che hanno, da anni, prestato servizio per lo Stato, spesso in sedi scolastiche estremamente disagiate. (4-00108)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto è in fase di trattazione.*

Il Ministero, infatti, sta predisponendo i provvedimenti necessari per l'emanazione del bando del corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

A tal fine sono stati già definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici mentre è in via di definizione il decreto che detta le norme regolamentari per le modalità di svolgimento, i contenuti e la durata del periodo di formazione, in attuazione dell'articolo 29 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, che disciplina il reclutamento dei dirigenti scolastici.

Si fa infine presente che per l'avvio delle procedure concorsuali, dovrà essere acquisita anche l'autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Letizia Moratti.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
— Per sapere — premesso che:

all'interrogante giungono, da più parti, voci circa l'imminente appalto, da parte dell'ex Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva dell'attività sportiva scolastica a società vicine al Coni;

non entrando nella valutazione delle società scelte, appare estremamente preoccupante la sottrazione dell'attività sportiva scolastica agli insegnanti di educazione fisica —:

se corrispondano al vero le notizie suindicate;

in caso affermativo se non ritenga necessario ed urgente impedire l'appalto in questione riaffidando l'attività sportiva scolastica agli insegnanti di educazione fisica. (4-00111)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si precisa che risultano prive di qualsiasi fondamento le voci giunte all'interrogante circa l'imminente appalto delle attività sportive svolte nelle scuole statali a società private vicine al CONI; la questione, infatti, non è mai stata affrontata da questa Amministrazione.*

Giova ricordare al riguardo che in base ai vigenti ordinamenti scolastici, l'attività sportiva è una delle discipline comprese nel curriculum obbligatorio svolto dalle scuole ed il suo insegnamento è affidato a docenti di educazione fisica titolari, in servizio nelle scuole medesime; si conferma, pertanto, che qualsiasi modifica in materia deve trovare supporto in apposita disciplina, oggi inesistente.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
Letizia Moratti.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*
— Per sapere — premesso che:

il regolamento applicativo della legge n. 124 del 1999 stabilisce l'articolazione

delle graduatorie permanenti in quattro fasce;

il Tar Lazio ha annullato le norme che prevedono l'articolazione delle graduatorie in quattro fasce;

il Ministero dell'istruzione ha impugnato la citata decisione del Tar chiedendo la sospensiva e contemporaneamente lo stesso ministero ha bloccato le nomine in ruolo;

sul citato ricorso del ministro si esprimerà il Consiglio di Stato il 13 luglio 2001;

da un articolo pubblicato su *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno 2001 e da voci insistenti sembrerebbe prossimo il varo di un decreto-legge, proposto dal Ministro dell'istruzione, relativo alle nomine;

l'argomento interessa circa 15 mila docenti precari, molti dei quali hanno prestato servizio per lo Stato da numerosi anni e, pertanto, il problema necessita di un'attenta valutazione, in maniera da non creare iniquità alcuna —:

se non ritenga necessario attendere la prossima sentenza del Consiglio di Stato nel merito, prima di sovrapporre una decisione a quella della giustizia amministrativa. (4-00116)

RISPOSTA. — *Come è noto, i provvedimenti applicativi della legge n. 124/1999 ed in particolare le norme regolamentari relative alla formulazione delle graduatorie hanno dato luogo ad un imponente contenzioso (56 sentenze dei TAR che hanno annullato le disposizioni relative alle dette graduatorie).*

Avverso alcune di tali sentenze l'Amministrazione ha interposto appello al Consiglio di Stato. Occorre peraltro osservare che, anche nella eventualità di un accoglimento degli appelli al Consiglio di Stato, le relative sentenze non sarebbero state di alcuna immediata utilità perché i criteri definiti nel decreto ministeriale n. 123/2000 sarebbero rimasti annullati per effetto delle

sentenze per le quali l'appello non era stato ancora proposto e deciso.

Il Governo, pertanto, ha ritenuto di dover intervenire in via d'urgenza con un apposito decreto legge, al fine di poter effettuare le assunzioni relative all'anno scolastico 2000/2001, gli affidamenti delle supplenze relative all'anno scolastico 2001/2002 (assunzioni e supplenze che altrimenti sarebbero rimaste bloccate per effetto delle 56 pronunce dei TAR).

Il decreto legge n. 255/2001, convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 333, assolve pertanto le seguenti finalità:

1) salvaguardare il meccanismo degli scaglioni, confermando la prima e la seconda fascia ed accorpando la terza e la quarta in un'unica fascia facendo, comunque, le situazioni di coloro che sono già stati assunti in ruolo;

2) prevedere che l'integrazione della terza e quarta fascia avvenga sulla base del punteggio già assegnato, così da consentire una rapida riformulazione delle graduatorie. E in effetti le graduatorie provinciali sono state riformulate entro i primi giorni di luglio 2000.

Per effetto delle disposizioni di cui sopra:

1) sono state effettuate tutte le assunzioni residue dalle graduatorie relative all'anno scolastico 2000/2001, per circa 10.000 posti;

2) sono state effettuate entro il 31 agosto 2001, le assunzioni autorizzate dal consiglio dei Ministri nella seduta del 3 agosto u.s. per un totale di 30.404 insegnanti, di cui il 50 per cento dalle graduatorie permanenti;

3) sono in corso di conferimento le supplenze annuali per circa altri 70.000 posti.

Va precisato che, se non si fosse intervenuti nei modi e con i tempi sopra indicati, le assunzioni dalle graduatorie non avrebbero potuto avere luogo per un contingente, quindi, di circa 25.000 posti; né si

sarebbe potuto conferire le supplenze annuali per circa 70.000 ulteriori posti.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale n. 91 del 21 maggio 2001 il ministro dell'istruzione ha autorizzato le scuole dell'infanzia statali e quelle paritarie ad attuare, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002, le iniziative finalizzate al contenuto dell'articolo 2 della legge n. 30 del 2000;

il neo Presidente del Consiglio nelle dichiarazioni programmatiche ha giustamente annunciato il rinvio dell'attuazione della legge di riforma dei cicli scolastici (30/2000);

la stessa Corte dei Conti non ha dato il «via libera» all'attuazione della riforma, muovendo rilievi al regolamento che a settembre del 2001 avrebbe dovuto far partire il nuovo settennio di base nelle prime due classi della scuola elementare —:

se non ritenga necessario ed urgente bloccare anche per la scuola dell'infanzia le iniziative finalizzate all'attuazione dell'articolo 2 della legge n. 30 del 2000. (4-00171)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, della quale si allega copia.

Come auspicato dall'interrogante, il Governo, ritenendo necessario approfondire tutti gli aspetti della riforma degli ordinamenti scolastici, ha ritirato il Decreto Interministeriale 7 maggio 2001, recante norme in materia di curricoli della scuola di base, e il Decreto n. 91 del 21 maggio 2001, concernente iniziative di innovazione degli ordinamenti delle scuole dell'infanzia,

inviati dal precedente Governo per la registrazione alla Corte dei Conti.

Pertanto, anche per le scuole materne, per l'anno scolastico 2001/2002 resta confermata la normativa vigente in materia, ed in particolare, per quanto riguarda gli aspetti curricolari, quella contenuta del D.I. 26 giugno 2000 n. 234.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante fin dalla passata legislatura, si è fatta interprete della iniquità prodotta nei confronti dei docenti di strumento musicale, con l'esclusione degli stessi dalle graduatorie permanenti, previste dall'articolo 6 del regolamento ministeriale n. 123 del 2000;

i docenti di strumento musicale, infatti, pur essendo inseriti negli elenchi provinciali di cui al decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 ed in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, sono stati esclusi dalla graduatoria permanente A 077, per mancanza dei 360 giorni di servizio nelle scuole medie, previsti dal comma 9 dell'articolo 11 della legge n. 124 del 1999;

tra questi docenti in questione vi sono alcuni perdenti posto per effetto della soppressione degli Istituti Magistrali;

per gli stessi docenti, a differenza di quelli di altre discipline, per i quali i 360 giorni di servizio sono stati validi anche se prestati in scuole diverse, non è valso lo stesso beneficio;

la legge n. 124 del 1999 prevedeva la tutela dei diritti e delle posizioni acquisite di tutti i docenti inseriti in precedenti graduatorie ed appare davvero penalizzante l'esclusione dei docenti di strumento musicale già abilitati da diversi anni;

con la riapertura delle sessioni riservate (decreto ministeriale n. 33 del 2000) i docenti di strumento musicale sono stati di fatto esclusi nuovamente, non essendo stata prevista una seconda tornata abilitante per la A 077;

con l'ordinanza ministeriale n. 1 del 2001 è stata istituita un'ulteriore sessione riservata per tutte le discipline, compresa la 0/77, e tuttavia è stata negata per la terza volta la possibilità ai docenti di strumento musicale di parteciparvi e di essere inseriti, quindi nelle graduatorie permanenti;

con le varie ordinanze ministeriali che disciplinano tutte le sessioni riservate è stato consentito il conseguimento dell'abilitazione in educazione musicale (A 031 e A 032) a docenti con 360 giorni prestati nella scuola elementare o per discipline diverse e che non ha alcuna affinità con quelle in questione, mentre si continua a negare a chi ha insegnato educazione musicale nelle scuole medie e superiori la possibilità di abilitarsi nella A 077;

quali concreti ed urgenti iniziative intenda assumere al fine di garantire il futuro ai docenti di strumento musicale;

se non ritenga di poter prevedere la soluzione alla iniquità riservata fino ad oggi ai docenti di strumento musicale con un opportuno intervento nel nuovo decreto-legge del 28 giugno 2001. (4-00208)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è stata risolta nel senso auspicato dall'interrogante.*

La legge n. 333 del 20 agosto 2001, che ha convertito con modifiche il Decreto Legge n. 255/2001, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002, consente ora ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, che a suo tempo erano stati esclusi dalle graduatorie permanenti, perché privi del servizio di insegnamento, di

essere collocati in un secondo scaglione, nelle succitate graduatorie di strumento musicale.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, per l'università e per la ricerca: Valentina Aprea.

PISTONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997, (interpretazione dell'articolo 1, comma 5 sui tempi di attesa delle domande di servizio civile), stabilisce che, a partire dal primo gennaio 2000, i mesi di attesa della chiamata per l'avvio al servizio civile (sostitutivo del servizio militare per i giovani abili) sono 9 e non più 18 e che quindi coloro i quali si sono dichiarati disponibili a partire dal primo gennaio 2000, non usufruendo più del rinvio per motivi di studio, devono ritenersi dispensati per superamento dei termini;

all'interrogante, invece, risulta che sono già tanti i giovani che sono partiti per il servizio civile, pur essendo scaduti gli anzidetti termini di legge;

a tutt'oggi, nonostante il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2001, che ha parzialmente preso posizione a favore dei suddetti obiettori, ben 152 sentenze dei TAR di tutt'Italia hanno riconosciuto illegittima la condotta assunta finora dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile nei confronti di migliaia di obiettori che avevano presentato domanda per il servizio civile nel 1999;

di fatto, potrebbe perpetuarsi una discriminazione tra ragazzi nella stessa situazione e con gli stessi diritti e cioè tra chi non è stato ancora chiamato e sarà congedato e chi, invece, è stato chiamato illegittimamente oltre il periodo dei 9 mesi previsti per legge e che si vedrà perciò costretto a prestare il servizio civile —:

se non ritenga opportuno adoperarsi al fine di risolvere tale discriminazione,

applicando tutti gli strumenti in suo possesso e intervenendo tempestivamente presso gli organi competenti per sanare tale iniqua situazione. (4-00227)

RISPOSTA. — *In relazione all'interrogazione in oggetto, originariamente indirizzata al Ministro della difesa, si fa presente quanto segue.*

In primo luogo occorre precisare che il periodo di nove mesi complessivi (limite massimo per l'avvio al servizio già previsto per i militari di leva) si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, a partire dall'anno 2000, anche agli obiettori di coscienza.

Tuttavia, posto che tale disposizione ha trovato naturale applicazione ai giovani che hanno presentato domanda a decorrere dall'anno 2000, sono sorte delle perplessità in ordine all'applicazione di detto termine anche a coloro che hanno presentato domanda di ammissione al servizio civile nel corso del 1999, i cui procedimenti di avvio erano pendenti e non ancora definiti alla data del 31 dicembre 1999. Per coloro, infatti, che hanno presentato domanda antecedente al 1° gennaio 2000, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 9 della legge 230 del 1998. Le suddette norme fissano espressamente i termini per l'adozione del provvedimento di riconoscimento (sei mesi dalla presentazione della domanda) e per l'avvio al servizio (dodici mesi dall'accoglimento della domanda stessa).

L'Ufficio nazionale per il servizio civile di questa Presidenza del Consiglio — nell'assumere le competenze del ministero della difesa in materia di obiezione di coscienza e coerentemente all'operato del sopracitato dicastero, competente per le precettazioni fino a settembre 2000 — ha comunque ritenuto di poter legittimamente avviare al servizio i giovani che hanno presentato domande di obiezione di coscienza nel corso del 1999, nei termini più ampi previsti dalla legge 230 del 1998.

La scelta effettuata dall'Ufficio nazionale per il servizio civile si è fondata non solo sulla formulazione letterale della norma, ma, soprattutto, sulla considerazione che il

legislatore, avendo omesso di disciplinare il periodo transitorio, abbia voluto intendere che ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 504 del 1997, si dovessero applicare le disposizioni della legge 230 del 1998, in vigore al tempo in cui i medesimi procedimenti erano stati avviati.

Numerosi — occorre ricordare — sono stati i ricorsi sia giurisdizionali che amministrativi, proposti da giovani avviati al servizio civile. Nonostante i TT.AA.RR. abbiano inizialmente accolto le argomentazioni degli obiettori sospendendo gli effetti del provvedimento di avvio, l'interpretazione sostenuta dall'Ufficio nazionale per il servizio civile è stata, comunque, confermata, dal Consiglio di Stato con numerose ordinanze e sentenze, da ultimo rispettivamente, la n. 3267 del 12 giugno 2001 e le n. 4202-4203 e 4204 del 30 luglio 2001.

Il Consiglio di Stato, infatti, mantenendo fermo il principio di diritto già precedentemente espresso con riferimento ai militari di leva (cfr. ordinanza n. 2475 del 23 maggio 2000) ha espressamente statuito che « i termini previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernenti la chiamata di leva, procedimentale unitaria, sicché essi possono riferirsi esclusivamente ai cittadini chiamati alla leva in data successiva all'entrata in vigore del decreto stesso, (...) e che, pertanto, i termini concernenti l'ammissione al servizio civile di cui al comma 5 del medesimo articolo 1, avendo egualmente ad oggetto un procedimento unitario, debbono riferirsi a soggetti chiamati alle armi dopo il 1° gennaio 2000 ».

Sembra, pertanto, ormai definitivamente chiarito che per coloro che hanno presentato domanda di ammissione al servizio civile fino al 31 dicembre 1999 rimane in vigore il regime di cui all'articolo 9 della legge 230 del 1998, (da ultimo cfr. ordinanza Consiglio di Stato n. 3151 del 5 giugno 2001), mentre il termine complessivo di nove mesi di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1997 « trova applicazione solo per le domande di obiezione di coscienza presentate

dopo la data del 1° gennaio 2000 » (sentenza n. 3082 del 6 giugno 2001).

Peraltro, il Consiglio di Stato, oltre a confermare l'interpretazione sostenuta dall'Ufficio nazionale per il servizio civile, ha anche condannato gli obiettori al pagamento delle spese di giudizio.

Alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio di Stato, si rileva come da un lato alcuni TT.AA.RR. abbiano mutato il loro orientamento, dall'altro alcuni obiettori abbiano rinunciato al giudizio in corso.

È opportuno precisare, inoltre, che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2001 è stata prevista — stante un'eccedenza di obiettori rispetto alle risorse finanziarie disponibili — la dispensa per coloro che pur avendo presentato domanda nel corso del 1999, erano ancora in attesa di chiamata. Tutto ciò si inserisce nel quadro di un provvedimento che prevede anche il collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (LISAAC) per un certo numero di obiettori in servizio che abbiano già acquisito responsabilità lavorativa e/o meriti scientifici e culturali, ai fini dell'ingresso nel mondo del lavoro.

Si rappresenta, infine, che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis della legge 230 del 1998, così come introdotto dalla legge 424 del 1999, ogni anno — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri — vengono determinati, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sia l'entità della consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, sia gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, al fine di ridurre le eventuali eccedenze di giovani da avviare al servizio medesimo.

In conclusione, nessun profilo di illegittimità o di discriminazione, sembra pertanto potersi individuare in relazione all'operato dell'Ufficio, considerato che i giovani attualmente in servizio possono comunque presentare istanza di dispensa LISAAC, ove rientrino in una delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1,

lettere a) e b) del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

ROSSIELLO, CALDAROLA e PIGLIONICA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

risulta allo scrivente che in preparazione dell'impegno « epocale » del IX Reparto Mobile di Bari al G8 di Genova il personale sarebbe stato impiegato in palestra e all'esterno del Centro Polifunzionale in esercitazioni e simulazione operativa al di fuori del quadro di riferimento normativo;

un poliziotto del citato reparto, mentre si sottoponeva « alla simulazione di un'aggressione da parte di persona armata di bastone » avrebbe riportato un grave infortunio a seguito del quale sarebbe stata sospesa la pianificazione addestrativa;

senza la necessaria autorizzazione ministeriale sarebbe stata disposta una missione fuori sede, con invio del personale nel poligono militare di Massafra ove sarebbero state effettuate esercitazioni rispondenti ad una concezione ideologica dell'impiego delle forze di Polizia nei disordini di piazza;

solo il Ministero degli interni può disporre l'uscita dalla sede di un Reparto Mobile;

si è in tutta evidenza in presenza di una specifica figura di reato previsto e punito dall'articolo 75 della legge n. 121 del 1981 « movimento non autorizzato di Reparto » a garanzia contro possibili rischi di devianze operative;

risulta inoltre all'interrogante che giovedì 17 luglio 2001 a bordo della nave *Ocean* attraccata a Genova, nella sala del teatro, l'Inno Nazionale sarebbe stato in-

tonato con le mani levate nel segno del saluto romano —:

come intenda verificare la veridicità di quanto denunciato;

se il Ministero degli interni abbia autorizzato le esercitazioni citate in premessa;

quali provvedimenti intenda adottare per evitare il ripetersi di episodi così gravi ed incresciosi. (4-00559)

RISPOSTA. — *Rispondendo all'interrogazione parlamentare, si fa presente che il personale dei Reparti Mobili della Polizia di Stato inquadrato nei turni di servizio « in disponibilità » e normalmente impegnato, quando non sia chiamato in interventi operativi, in attività di aggiornamento professionale e addestramento, anche in aggiunta ai periodi contemplati dagli accordi sindacali, riportati nei calendari all'uopo predisposti dalla Questura.*

Rientra, infatti, fra i compiti istituzionali dei Reparti quello di mantenere costantemente elevato lo standard di preparazione tecnico-operativa del personale.

Relativamente allo specifico episodio ricordato dall'interrogante, si precisa che l'infortunio riportato dal dipendente si è verificato nel corso di un'attività addestrativa svolta nella palestra del reparto, alla presenza di un istruttore abilitato, per cui è stata avviata la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

L'episodio non ha comportato interruzioni al programma addestrativo predisposto e l'agente, guarito, è rientrato regolarmente in servizio.

Con riguardo alle esercitazioni svolte dal personale del IX Reparto Mobile presso l'area addestrativa della Marina Militare di Massafra, si precisa che le stesse hanno avuto luogo nell'osservanza delle disposizioni impartite da questo Ministero.

Non è raro, infatti, che conformemente alla legge (articolo 29 della legge n. 121 del 1981), l'Amministrazione della pubblica sicurezza si avvalga, per le proprie esigenze di

formazione specialistica e di addestramento, di poligoni o altre strutture delle Forze Armate.

In relazione, infine, all'episodio verificatosi sulla nave « Ocean » il 17 luglio 2001, si rappresenta che il personale della Polizia di Stato, ivi presente per un'esercitazione sull'uso delle nuove maschere anti-gas e di altri materiali di recente assegnazione, vi ha trascorso, al termine, alcuni momenti di svago durante i quali è stato intonato, con un entusiasmo ancora vivo fra le forze armate e di polizia, l'inno nazionale, senza tuttavia dare luogo, secondo quanto è stato riferito dai funzionari presenti, a manifestazioni suscettibili di censura.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

ANTONIO RUSSO. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

la città di Giugliano in Campania (Napoli) conta circa 100.000 abitanti;

detta città, benché terra generosa, ricca di valorose energie sociali, culturali e lavorative, purtroppo, è ad alto indice di criminalità, circostanza più che nota negli ambienti istituzionali;

sul territorio sono presenti: *a)* la compagnia dei carabinieri; *b)* il commissariato della polizia di Stato; *c)* il comando della guardia di finanza; *d)* il locale comando della polizia municipale;

per motivi istituzionali, risultano assenti per lunghi periodi sia il responsabile dei carabinieri sia quello della polizia di Stato;

da tempo, per la precisione da qualche anno, in particolar modo nelle ore serali e notturne, la città, abbandonata alla balordaggine più stupida, soffre per invivibilità fino alla messa in pericolo della privata incolumità dei propri abitanti, per l'assenza di un adeguato controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine;

per quanto innanzi, la città è alla mercé di motocicli di tutte le cilindrato, in

spregio delle più elementari regole sulla circolazione stradale (assenza di caschi, tre o quattro persone a bordo, guida spericolata sui marciapiedi, eccessiva velocità, a volte persino guida a « cavallo », mancanza di targhe per l'identificazione, nonché assenza di polizze assicurative);

i cittadini sono costretti per i motivi suesposti a non poter uscire dalle rispettive abitazioni per il pericolo di essere investiti o derubati;

il giorno 14 luglio 2001, l'interrogante, raggiunto da numerose telefonate di cittadini, dovette sollecitare l'intervento dei carabinieri nella persona del tenente *pro tempore*, il quale non poté far altro che inviare una singola auto in zona « Piazza Gramsci » con effetti più figurativi che sostanziali —:

quali iniziative intenda assumere per il futuro al fine di restituire la città alla legalità, alle forze dell'ordine ed in particolar modo ai cittadini. (4-00328)

RISPOSTA. — *Rispondendo all'interrogazione parlamentare, di cui si allega il testo, si fa presente che le problematiche relative all'ordine e la sicurezza pubblica nel comune di Giugliano in Campania sono costantemente all'attenzione delle autorità locali di pubblica sicurezza e sono state più volte esaminate nel corso delle riunioni del comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Napoli, cui, nella circostanza, hanno partecipato anche rappresentanti di quell'Amministrazione comunale per contribuire ad individuare ogni mirata strategia tesa all'intensificazione dell'attività di contrasto agli episodi di criminalità.*

In esito agli indirizzi concordati nelle predette sedute, i servizi di controllo del territorio sono stati potenziati con l'ausilio del personale della Polizia di Stato appartenente al Reparto Prevenzione Crimine della Campania.

In particolare, nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica dello scorso 9 agosto, d'intesa con il Vice Sindaco del Comune di Giugliano, sono stati pianificati specifici interventi

volti non solo al contrasto dei fenomeni di microcriminalità, ma anche a prevenire comportamenti sanzionati dal Codice della Strada.

Per quanto riguarda le assenze del Comandante della Compagnia dell'Arma dei Carabinieri di Giugliano e del Dirigente del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, si chiarisce che le stesse rientrano tra i consueti periodi fruiti dal personale per riposi o motivi di servizio e che, in ogni caso, è stata assicurata la presenza dei loro sostituti in modo da evitare soluzioni di continuità nella direzione di detti presidi.

Si sottolinea, infine, per quanto riguarda la presenza delle Forze di Polizia, che il Commissariato di Pubblica Sicurezza dispone di 105 unità, a fronte delle 77 previste, mentre l'Arma dei Carabinieri impiega 98 militari, suddivisi tra il Comando di Compagnia, l'omonima stazione dei Carabinieri e quella di Varcaturò, cui recentemente, per conferire maggiore efficacia all'azione di controllo del territorio, si sono aggiunti 10 motociclisti del Nucleo Radiomobile di Napoli, 15 unità della Compagnia di intervento operativo, nonché 5 equipaggi del Nucleo Radiomobile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

RUSSO SPENA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

in questi giorni le forze dell'ordine stanno attuando perquisizioni a tappeto nelle abitazioni di esponenti delle associazioni che stanno organizzando le mobilitazioni in occasione del vertice del G8 a Genova, utilizzando le norme dell'articolo 41 del testo unico di pubblica sicurezza, ossia senza mandato del magistrato in quanto volte alla ricerca di armi ed esplosivi;

nella giornata di giovedì 12 luglio, tra altre, è stata perquisita l'abitazione dei genitori di Fiorino Iantorno, situata in Taranto, laddove sarebbe noto alle stesse

forze dell'ordine che la sua attuale dimora è da oltre sei anni nella città di Siena;

come riportato dal quotidiano *il manifesto* del 13 luglio 2001, questa perquisizione è avvenuta alle ore 6,45 ed è durata un'ora e dieci minuti, ingenerando a giudizio dell'interrogante il sospetto che — non trovando nulla già solo pochissimo tempo — con il protrarsi delle operazioni si intendesse esercitare una sorta di intimidazione, anche alla luce di domande del tipo « Ma lei sa che cosa fa suo figlio? » rivolte al padre di Iantorno;

Fiorino Iantorno è Consigliere di Amministrazione dell'Università di Siena, come rappresentante degli studenti, nella cui veste ha intrattenuto più volte rapporti con le locali Prefettura e Questura, attualmente è segretario organizzativo dell'Associazione ATTAC Italia, nonché membro designato dal *Genoa Social Forum* nella delegazione di 16 persone per il dialogo con il Governo e con i Ministri in indirizzo;

tale comportamento delle forze dell'ordine provoca sconcerto e preoccupazione per lo svolgimento delle manifestazioni che si terranno a Genova nell'intera settimana in cui è previsto il vertice del G8;

quale organismo sovrintenda tali iniziative di violazione delle libertà personali dei rappresentanti del GSF, organizzatori delle manifestazioni annunciate;

quali misure intenda adottare per impedire abusi nei confronti di associazioni, cui aderiscono, tra l'altro, forze politiche istituzionali presenti in Parlamento;

se queste siano le forme del dialogo proposto dai Ministri di questo Governo ai rappresentanti del movimento antiglobalizzazione, come dichiarato solennemente dal Ministro Ruggiero nelle aule del Senato nella seduta di mercoledì 11 luglio. (4-00295)

RISPOSTA. — Rispondendo all'interrogazione parlamentare, si fa presente che la perquisizione, citata nell'atto di sindacato

ispettivo, è stata effettuata da personale della Questura di Taranto ai sensi dell'articolo 41 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza che, come noto, dà facoltà agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, che abbiano avuto notizia dell'esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato, di armi, munizioni o materie esplosive irregolarmente detenute, di procedere immediatamente alla perquisizione ed al sequestro.

Di ogni atto compiuto è stata ritualmente e tempestivamente data comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria.

L'operazione si inquadra nell'articolata attività di investigazione preventiva posta in essere dagli organi di polizia in vista del Vertice G8 di Genova, nell'ambito della quale, a Taranto come in altre città, ovunque siano emersi i presupposti di legge sono stati effettuati perquisizioni, sequestri ed altri specifici atti di polizia giudiziaria.

Sui risultati complessivi di tali operazioni si è soffermato anche, con apprezzamenti, il Comitato parlamentare paritetico per l'indagine conoscitiva sui fatti accaduti in occasione del Vertice stesso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

RUZZANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi mesi si è verificata una notevole diminuzione delle assegnazioni di Obiettori di Coscienza alle associazioni;

le associazioni, tra le quali si cita come esempio la Pia Opera Croce Verde di Padova, grazie anche alla presenza degli obiettori, forniscono ai cittadini servizi sociali che lo Stato non riesce a garantire;

la diminuzione delle assegnazioni degli obiettori costringe tali meritevoli associazioni a pesanti ritardi nell'espletamento dei servizi;

i primi ad essere danneggiati da questa situazione sono i cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni —:

se il Governo sia a conoscenza di questa situazione;

se il Governo intenda garantire un aumento delle assegnazioni degli Obiettori di Coscienza;

in caso contrario, in che modo intenda il Governo aiutare le associazioni nel fornire i preziosi servizi che hanno fino ad oggi garantito ai cittadini. (4-00217)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale sono stati richiesti elementi in ordine alla diminuzione delle assegnazioni degli obiettori di coscienza alle associazioni, tra le quali la Pia Opera Croce Verde di Padova, si fa presente quanto segue.*

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, le assegnazioni degli obiettori di coscienza vengono effettuate, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con la possibilità di impegno, entro il settore di utilizzo indicato nella domanda di ammissione al servizio civile, nell'ambito della regione di appartenenza ovvero di quella prescelta e tenendo, altresì, conto delle richieste degli enti convenzionati.

Si rappresenta, inoltre, che gli enti che intendono impiegare obiettori di coscienza possono scegliere se fornire o meno i servizi di vitto e alloggio. Nel caso in cui un ente non sia in grado di fornire detti servizi l'Ufficio nazionale per il servizio civile potrà assegnargli soltanto obiettori residenti nel medesimo comune.

Le assegnazioni, peraltro, sono effettuate nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile (articolo 19 della legge 230 del 1998). L'attuale dotazione del Fondo, pari a 23 miliardi di lire, prevede che la quota massima di obiettori da avviare al servizio civile per l'anno 2001 ammonti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2001, a 85.000 unità.

La riduzione delle assegnazioni di obiettori alle associazioni è, pertanto, da attribuirsi unicamente ad elementi esterni alla gestione del servizio civile svolta dall'Ufficio competente. Peraltro occorre rilevare che, a

fronte di un notevole incremento delle domande di obiettore di coscienza presentate nel 1999 (104.000 domande) nell'anno successivo il numero delle domande si è assestato attorno alle 62.000.

Occorre, comunque, rilevare che l'Ufficio nazionale per il servizio civile sta avviando il reclutamento per il servizio civile volontario in attuazione della legge n. 64 del 6 marzo 2001, che ha previsto la possibilità di impiego anche per le donne.

A tal riguardo si segnala, che da un'indagine commissionata dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e realizzata da Data-media, è risultato che su un campione di 1.000 giovani il 41 per cento si è dichiarato disponibile ad impegnarsi volontariamente nel servizio civile anche quando non ci sarà più l'obbligo di leva.

Si ritiene, pertanto, che il servizio civile su base volontaria potrà rappresentare una valida soluzione alle difficoltà prospettate dagli enti, tant'è che l'Ufficio nazionale per il servizio civile da quest'anno, seppure in via sperimentale, ha avviato le prescritte procedure.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Carlo Giannardi.

SANDI. — Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere — premesso che:

in attuazione del piano di ristrutturazione delle Telecom Italia una trentina di lavoratori della provincia di Belluno potrebbe essere trasferita a Treviso (trattasi di chi risponde ai numeri 187, 182 e 12, servizi che con l'attuale tecnologia potrebbero essere remotizzati o svolti in telelavoro);

tale piano non è ancora stato presentato alla valutazione delle organizzazioni sindacali nazionali;

comportamenti simili a questi si constatano nella provincia di Belluno, a territorio prettamente montano anche per altre aziende come Enel e Poste che re-

putano non più remunerativo fornire servizi in queste realtà periferiche;

queste logiche incentivano il progressivo spopolamento della montagna;

ogni ridimensionamento della struttura Telecom in provincia di Belluno costituisce un'ulteriore difficoltà a garantire tutti i servizi usufruibili generati dal continuo sviluppo di tale strategico settore —:

se siano al corrente di tale problematica e se ritengano che la Telecom, nel disporre il ridimensionamento della struttura in provincia di Belluno e il trasferimento dei lavoratori a Treviso, abbia rispettato gli accordi assunti con il Governo e con i sindacati in relazione al piano di ristrutturazione. (4-00049)

RISPOSTA. — Al riguardo si ritiene opportuno inizialmente sottolineare che a seguito della privatizzazione della società Telecom e della liberalizzazione del mercato della telefonia vocale i problemi riguardanti le priorità strategiche aziendali nonché l'organizzazione ed il riassetto delle proprie strutture rientrano nella competenza specifica degli organi di gestione a ciò preposti nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.

In proposito, tuttavia, non si è mancato di interessare la predetta società la quale ha premesso di avere da tempo avviato e gradualmente realizzato un processo di profonda riorganizzazione sia delle proprie attività sia delle proprie strutture al fine di evitare duplicazioni, nonché di rendere più efficiente e meno oneroso il processo produttivo, con l'obiettivo di mantenere la leadership nella telefonia fissa e mobile.

In particolare, la predetta società Telecom ha assicurato che continuerà a garantire l'erogazione dei servizi tecnici e commerciali; funzionali alle esigenze della clientela della provincia di Belluno confermando comunque, l'accentramento delle funzioni presso la sede di Treviso.

A seguito della disposta soppressione, nella provincia di Belluno, del 12 servizio abbonati, del 182 servizio guasti e del 187 servizio commerciale, agli operatori ivi ap-

plicati è stato proposto, in alternativa al trasferimento presso le sedi di Venezia e Treviso, di offrire la propria prestazione lavorativa in attività di telelavoro per il servizio 12 con attrezzatura fornita dall'azienda, proposta che è stata accettata da oltre 20 dipendenti.

Il suddetto progetto di semplificazione organizzativa e di remotizzazione di alcuni servizi — ha precisato la medesima società Telecom — è stato sottoposto alla valutazione delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative che, nel luglio scorso, hanno siglato una intesa in tal senso, nella consapevolezza che le innovazioni introdotte nel settore delle telecomunicazioni impongono ai gestori una crescente flessibilità ed una maggiore efficienza produttiva per garantire un buon livello di competitività aziendale.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

VENDOLA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere — premesso che:*

in data 10 giugno 2001 è entrato in vigore l'orario estivo redatto dalla Trenitalia SpA;

a partire dalla stessa data i seguenti treni Eurostar, della direttrice adriatica nn. 9416, 9418, 9404, 9420, non hanno più la fermata nella stazione di Barletta (BA);

alla stazione di Barletta fanno capo due linee ferroviarie Barletta-Spinazzola, Barletta-Andria-Bari;

la predetta stazione ha un bacino di utenza di quattrocentomila abitanti dell'area del nord-barese a cui si aggiunge quella del sud-foggiano e di una parte della regione Basilicata;

la soppressione delle predette fermate sta causando notevoli disagi, non solo all'utenza che lavora nelle città lungo la riviera adriatica oltre che a Milano e Torino (partenza la domenica, rientro il venerdì-sabato), ma anche alle attività e al patrimonio turistico che va dalla area

federiciana alla località delle Terme di Margherita di Savoia (FG);

questo nuovo orario ha creato gravissimi disagi a migliaia di pendolari, i quali pagano il prezzo della cattiva distribuzione dei treni, della eliminazione degli espressi, della riduzione degli Intercity nella fascia di maggiore frequenza;

il taglio dei treni ha reso di fatto obbligatorio l'uso dei cosiddetti treni regionali, aumentando i treni di percorrenza —:

quali siano stati i criteri adoperati dall'azienda per la preparazione e la formulazione degli orari;

quali siano i motivi che hanno indotto la predetta società a sopprimere la fermata dei suindicati Eurostar e a sopprimere e trasformare alcuni treni;

quali iniziative si intenda assumere per il positivo superamento della suddescritta condizione di disagio. (4-00117)

RISPOSTA. — *Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti segue con grande attenzione i processi di ristrutturazione della società Ferrovie dello Stato e di liberalizzazione del trasporto ferroviario, affinché gli stessi siano collocati in un contesto più attento alle esigenze dell'utenza e più orientato al miglioramento della qualità del servizio.*

Tali obiettivi, peraltro sono affiancati a quelli di Governo per il risanamento dell'azienda F.S., che impongono, tra l'altro, il conseguimento del pareggio del bilancio entro e non oltre il periodo di validità del Piano d'Impresa 1999-2003, stabilendo precise indicazioni circa le misure da adottare per ovviare allo squilibrio gestionale della Società e contenere conseguentemente i trasferimenti finanziari a carico dello Stato.

In merito a quanto segnalato con l'atto ispettivo cui si risponde, con il nuovo orario estivo giugno 2001, le Ferrovie dello Stato hanno rinnovato la programmazione dell'offerta sulla direttrice adriatica; ciò ha comportato una ridistribuzione ed ottimizzazione del numero dei treni offerti, un

rinnovamento del materiale rotabile ed una razionalizzazione complessiva dei servizi alla clientela.

Tale operazione, improntata ad una forte differenziazione tra i servizi di media e lunga percorrenza (ES-IC), ha comportato l'assegnazione principalmente ai capoluoghi di Regione dei servizi ES, dedicando, invece, il traffico IC ai centri regionali più importanti e ad elevato valore commerciale.

In tale ottica rientra la città di Barletta alla quale è stata assegnata la fermata di quattro coppie di treni « Intercity in grado di collegarla direttamente con le principali città del Nord (Milano, Venezia, Torino).

Peraltro, la Regione Puglia è servita da un cadenzamento biorario ES da Bari a

Bologna e viceversa, per un totale di n. 10 ES al giorno, raggiungibili dai clienti di Barletta e da quelli dei Comuni limitrofi e del Basso Vulture, dalla vicina Foggia.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, le Ferrovie dello Stato hanno assicurato, comunque, che la richiesta di fermate nella stazione di Barletta sarà tenuta in considerazione in occasione della stesura del prossimo orario, sulla base delle reali esigenze di mobilità che si riscontreranno nel bacino interessato.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti: Guido Viceconte.

